



COMUNE DI OULX

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno addì due del mese di marzo** alle ore 08.30 regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con due componenti presenti in modalità telematica in videoconferenza (decreto sindacale n. 3 del 25.03.2020).

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	TERZOLO Andrea	Sindaco	X	
2.	GUIGUET Maicol	Vice Sindaco	X	
3.	ALLEMAND Alain	Assessore	X	
4.	DANNE Ivana	Assessore	X	
5.	TIBERI Irene	Assessore	X	

Con l'intervento del Segretario Comunale dr. JOANNAS Diego.

Il Sindaco dr. TERZOLO Andrea presente in videoconferenza, riconosciuto legale il numero degli intervenuti (n. 3 componenti in presenza nell'ufficio del Sindaco e n. 2 componenti in videoconferenza – TERZOLO e ALLEMAND), dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;

Considerato che tale canone trova la sua disciplina nei commi da 816 a 836 dell'art.1 L. 160/2019 e sostituisce, a decorrere dal 01.01.2021, termine fissato dall'art. 4 comma 3-quater, del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020) convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dagli articoli da 38 a 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
- canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997;
- imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) disciplinata dal Capo I del D.Lgs. n. 507/1993;
- canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) disciplinato dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997; canone previsto dal Codice della strada di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (...)"* ;

Rilevato che le norme prevedono tuttavia diverse modalità di determinazione del canone. Il comma 824 stabilisce che: *"per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione"*. Il comma 825 stabilisce invece che: *"per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi"*;

Constatato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."*;

Riscontrato che, l'art. 1, comma 826 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce: *"La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare per i comuni fino a 10.000 abitanti è pari ad € 30,00"*. Il comma 827 stabilisce che: *"La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare per i comuni fino a 10.000 abitanti è pari ad € 0,60"*;

Tenuto presente che al fine di consentire un raccordo tra l'attuale assetto impositivo ed il nuovo prelievo si è previsto l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori per l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione pubblicitaria;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, che al comma 1 afferma; *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e*

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;

Assodato che con deliberazione di C.C. n. 45 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA” (canone unico) e che nel deliberato della medesima si dà atto che la Giunta Comunale procederà alla definizione ed approvazione delle tariffe del canone, nel rispetto del Regolamento approvato e delle esigenze di bilancio;

Ritenuto conseguentemente necessario ed opportuno, ai fini della gestione del nuovo prelievo, procedere alla approvazione delle tariffe e dei coefficienti per l’anno 2021;

Valutato che le tariffe ed i coefficienti mirano a garantire l’invarianza del gettito come stabilito dall’art. 1 comma 817 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Acclarato che, trattandosi di manovre finanziarie e tributarie locali, affinché abbiano effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento, le stesse devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Atteso che, trattandosi di tariffe di entrate extra-tributarie, la competenza è dell’organo esecutivo *ex lege*;

Preso atto dell’allegato “A” ad oggetto: “*CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) – TARIFFE ANNO 2021*”, da approvare con i poteri giuntali ai sensi di legge con il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 446/1997;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Vista la normativa in materia di finanza e tributi locali;

Visto il vigente Statuto comunale;

Dato atto che sono stati acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/200, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria, come riportato in calce alla presente deliberazione.

Tanto innanzi premesso e considerato:

con votazione unanime e favorevole resa in forma palese da tutti i componenti presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di approvare**, stante la propria competenza in materia, **le TARIFFE per l’anno 2021 come indicate nell’allegato “A”, ad oggetto “CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) – TARIFFE ANNO 2021”, che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;**
- 3. di dare atto** che l’efficacia delle allegate tariffe è subordinata alla loro conformità a quanto indicato nel regolamento *de quo*;

- 4. di dare altresì atto** che le tariffe e maggiorazioni resteranno in vigore anche per gli anni successivi salvo diversa determinazione della Giunta Comunale;
- 5. di demandare** al Responsabile del Servizio competente, tutti gli adempimenti discendenti dall'approvazione del presente provvedimento;
- 6. di comunicare** la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del D.Lgs. 18.08.2020 n. 267.

a) AREA VIGILANZA
parere in merito alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE
Oulx, lì 26.2.2021

Il Responsabile del Servizio
GERARD Silvio
Firma apposta digitalmente sulla proposta

b) AREA ECONOMICO FINANZIARIA
parere in merito alla regolarità contabile

Oulx, lì 01.03.2021

La Responsabile del Servizio
VANGONE Lucia
Firma apposta digitalmente sulla proposta

Allegato alla deliberazione G.C. n. 9 del 02 MARZO 2021

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo successivo dal Sindaco e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d'Area che hanno sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all'Albo Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL SINDACO
dr. TERZOLO Andrea

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. JOANNAS Diego

firmato digitalmente